

BStGer RR.2021.283 vom 26. Januar 2022

Bundesstrafgericht, 2022-01-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2021.283

FR: TPF RR.2021.283 du 26 janvier 2022

IT: TPF RR.2021.283 del 26 gennaio 2022

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Erwägungen

E. 1.1

La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

E. 1.2

I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG;

- 4 -

RS 0.351.1), dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG dell'8 novembre 2001, entrato in vigore il 1° dicembre 2019 per l'Italia e il 1° febbraio 2005 per la Svizzera (RS 0.351.12), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicata nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce "Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali", 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie sono anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS 0.311.53), l'art. 46 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito: UNCAC), conclusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per l'Italia il 4 novembre 2009 e per la Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56), richiamati gli art. 14 e 23 relativi al riciclaggio in generale, nonché l'art. 18 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, conclusa il 15 novembre 2000, entrata in vigore per l'Italia il 1° settembre 2006 e per la Svizzera il 26 novembre 2006 (RS 0.311.54). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale con-

detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pat- tizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo- svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 con- sid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3

La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

E. 1.4

Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura dell'8 novembre 2021, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata, il ricorrente è legittimato a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP, art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 con- sid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

- 5 -

E. 2

Il ricorrente contesta innanzitutto l'esposto dei fatti contenuto nella rogatoria, il quale non rispetterebbe le condizioni del diritto internazionale e nazionale svizzero riguardanti forma e contenuto. Esso non permetterebbe di procedere al necessario apprezzamento giuridico del reato e sarebbe inattendibile. I documenti trasmessi dall'autorità estera risulterebbero inoltre inficiati da errori, lacune e contraddizioni manifesti.

E. 2.1

Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic, art. 46 n. 15 UNCAC e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il proce- dimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile precisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere la sussistenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.92 del 18 luglio 2017 consid. 2.2). L'autorità rogata non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 142 IV

250 consid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg; TPF 2011 194 con- sid. 2.1.).

E. 2.2

In concreto, richiamato quanto già esposto in precedenza (v. supra Fatti lett. A), nella sua rogatoria l'autorità italiana afferma che da accertamenti eseguiti dall'Agenzia delle Dogane e dalla Guardia di Finanza di Potenza emerge che "il capitale sociale di una società coinvolta nel sistema di riciclaggio, tra l'altro rappresentata da un soggetto coinvolto nella frode per cui si indaga, sia detenuto da due società svizzere, le quali sono gestite dall'Italia direttamente dai soggetti artefici della frode" (act. 6.1, pag. 2). Dagli approfondimenti investigativi è emerso "che la G. SpA di B. (soggetto quest'ultimo che coordina l'attività delittuosa e che è in diretto contatto con appartenenti ad organizzazioni mafiose) è proprietaria della struttura alberghiera a 5 stelle – lusso H. sita in Z. – con contratto di locazione di azienda stipulato nel 06.06.2018 – ha affidato la gestione dell'attività alla società D. SpA e successivamente quest'ultima, con speciale negozio giuridico, ha concesso la locazione di azienda alla I. Srl" (ibi- dem). La D. S.p.A., che gestisce alberghi, è stata costituita il 16 febbraio 2018 e ha la sua sede a Milano. L'amministratore unico è A., residente a Lugano. Tale società è posseduta al 99% da D. SA e all'1% da E. Sagl; queste due

- 6 -

società sono rappresentate legalmente da A. La I. S.r.l., che gestisce anch'essa alberghi, è stata costituita il 20 febbraio 2018 e ha a sua volta la sua sede a Milano; amministratore unico è A. Essa è posseduta al 95% da D. S.p.A., di cui A. risulta essere amministratore unico, e al 5% da J. S.r.l., società rappresentata legalmente da K. Quest'ultimo unitamente ad A. risultano presenti anche nella società svizzera C. Sagl (v. act. 6.1, pag. 3 e seg.). L'autorità rogante afferma che "quanto al reato di riciclaggio, per ciò che riguarda lo specifico caso oggetto dell'assistenza giudiziaria, lo stesso sarebbe compiuto attraverso fittizi contratti di fitto d'azienda tra società italiane, di cui si sospetta che i pagamenti avvengono per il tramite di iniezioni di liquidità provenienti dalle controllanti svizzere, attraverso variazione del capitale sociale e prestiti da parte dei soci. Si ritiene, sulla base delle indagini svolte, che parte dei proventi di una vasta attività di frode all'IVA (per circa 200 milioni di euro annui) svolta in paesi europei (Slo- vacchia, Malta, Svezia) dal B., rifluisca verso le società svizzere sopra menzionate per poi rientrare in Italia attraverso l'affitto del resort sopra indicato, con un canone di locazione per oltre un milione di euro annui, del tutto ingiustificato posto che veniva stipulato quando ancora non era noto il fatturato e le potenzialità economiche del resort (non ancora operativo) in una zona d'Italia, peraltro, poco conosciuta e frequentata da turisti. Tale specifica attività di locazione (e quindi di rientro in Italia di capitali dall'estero) infatti, veniva avviato nel 2018, quando sono stati perfezionati i contratti, ben prima che la struttura fosse terminata ed avviata, cosa che è avvenuta nel 2019, incongruità già di per sé degna di attenzione. Tali macroscopiche anomalie nell'utilizzo dei contratti, evidenziate anche dall'antieconomicità delle operazioni (contratti stipulati senza conoscere il fatturato della struttura alberghiera), oltre che dalle discrasie temporali tra l'entrata in funzione della struttura ed il perfezionamento degli stessi, rende evidente come a monte di tali operazioni vi sia un disegno criminale volto al reimpiego dei capitali provento della frode ed alla loro ripulitura e reingresso in Italia attraverso il descritto meccanismo. Con riferimento al carattere doloso del complesso delle operazioni sopra descritte si è già riferito [...]; qui si aggiunge che,

oltre a consentire di portare a compimento i reati di riciclaggio ed il probabile rientro in Italia dei capitali provento della frode si ritiene che i soggetti utilizzati le società elvetiche” (act. 6.1, pag. 5 e seg.).

Quanto precede soddisfa le esigenze normative e giurisprudenziali poste in materia di esposto dei fatti. Sufficientemente chiaro risulta parimenti essere il ruolo attribuito al ricorrente nella vicenda. Non spetta del resto al giudice dell'assistenza approfondire ulteriormente la fattispecie oggetto d'inchiesta, tantomeno ottenere le prove dei contestati reati. Sarà proprio la documentazione litigiosa a permettere all'autorità estera di progredire nella sua attività investigativa e di acclarare ulteriormente le condotte mosse a carico dei soggetti indagati. Le censure in questo ambito vanno dunque respinte.

- 7 -

E. 3

Il ricorrente censura la violazione del principio della doppia punibilità, il quale non sarebbe rispettato per nessuna delle infrazioni ipotizzate dall'autorità estera. Egli afferma in particolare che i reati fiscali a monte dell'ipotizzato reato di riciclaggio non costituiscono quei particolari delitti fiscali punibili secondo l'art. 305bis cpv. 1bis CP, norma applicabile del resto solo dal 1° gennaio 2016. A suo dire, i fatti oggetto dell'inchiesta estera non sarebbero sussumibili né al reato di truffa giusta l'art. 146 CP, né a quello di falsità in documenti, quest'ultimo assorbito dal reato di frode fiscale. Egli sostiene che quando l'autorità rogante procede per un reato di carattere fiscale, il principio secondo cui l'autorità rogata non entra nel merito soffre di un'eccezione, la quale non sarebbe data nel caso concreto. Dovesse sussistere un dubbio, l'insorgente chiede che si proceda giusta l'art. 24 cpv. 3 OAIMP, domandando un parere all'Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC). Egli aggiunge inoltre che i fatti oggetto del procedimento estero non sarebbero punibili secondo il diritto italiano.

E. 3.1

Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all'esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l'applicazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. 1 CEAG e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 866). L'art. X n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'assistenza giudiziaria consistente in una misura coercitiva è concessa solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati. Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Il giudice dell'assistenza e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono procedere a un esame dei reati e delle norme penali estere menzionati nella domanda di assistenza, ma semplicemente vagliare, limitandosi a un esame prima facie, se i fatti addotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). Diversamente dall'ambito estradizionale, le misure di cooperazione sono già ammesse se la condizione della doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola

fattispe- cie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007 consid. 2.3 e rinvii; TPF 2020 30 consid. 4.2).

L'art. 2 lett. a CEAG permette tuttavia di rifiutare l'assistenza giudiziaria segna- tamente quando la domanda si riferisce a reati considerati dalla Parte richiesta come reati fiscali. Ciò è ribadito all'art. IV par. 2 Accordo italo-svizzero. Secondo

- 8 -

l'art. 3 cpv. 3 AIMP, la domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. Per contro, si può dar seguito a una domanda in ambito di "altra assistenza" se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale. Quest'ultima deve essere interpretata sulla base dell'art. 14 cpv. 2 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0), disposizione applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 24 cpv. 1 OAIMP. Una truffa fiscale è realizzata se l'autore, mediante inganno astuto, fa sì che l'ente pubblico si trovi defraudato di una tassa, un contributo o un'altra prestazione o venga a essere altrimenti pregiudi- cato nei suoi interessi patrimoniali (DTF 125 II 250 consid. 3a). La nozione d'inganno astuto corrisponde sostanzialmente a quella applicata in ambito di truffa ai sensi dell'art. 146 CP (DTF 126 IV 165 consid. 2a; TPF 2015 110 con- sid. 5.2.3 con rinvii). Per realizzare il reato di truffa fiscale non è indispensabile fare uso di documenti falsi o alterati, ma sono ipotizzabili anche altri metodi. Secondo la giurisprudenza, sono comunque in genere necessarie manovre fraudolente, una messa in scena o un edificio di menzogne, affinché si possa ritenere l'esistenza di un inganno astuto. In determinate circostanze anche false informazioni la cui verifica non è possibile, è difficile o non è ragionevolmente esigibile possono costituire un inganno astuto, come pure se il truffatore dissuade la vittima dall'effettuare una verifica o prevede, date le circostanze, che essa rinuncerà a farlo in virtù, segnatamente, di un particolare rapporto di fiducia (DTF 139 II 404 consid. 9.4; 137 IV 25 consid. 4.4.3.2 con rinvii; 135 IV 76 consid. 5.2; v. anche TPF 2008 128 consid. 5.4).

Quando la domanda è presentata per il perseguimento di una truffa fiscale, la Svizzera, in qualità di Stato richiesto, deroga alla regola secondo la quale l'autorità d'esecuzione non deve determinarsi sulla realtà dei fatti (DTF 118 Ib 111 consid. 5b). Pur senza dover fornire prove indiscutibili sulla colpevolezza della persona perseguita, lo Stato richiedente deve sostanziare l'esistenza di sufficienti sospetti circa la commissione di una truffa fiscale (DTF 125 II 250 consid. 5b; 118 Ib 111 consid. 5b). Tali particolari esigenze hanno come scopo quello di evitare che le norme ostative all'assistenza in materia economica e fiscale vengano aggirate (TPF 2007 150 consid. 3.2.4). Lo Stato richiedente non deve necessariamente allegare alla domanda i mezzi di prova. È sufficiente ch'esso li indichi e ne renda verosimile l'esistenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.183/1995 del 13 ottobre 1995 consid. 2d, citata da ZIMMERMANN, *La coopération judiciaire internationale en matière pénale*, 5a ediz. 2019, pag. 700 n. 645 nota 884). Ciò non vale tuttavia in ambito di fiscalità indiretta, dove la Svizzera si è impegnata a fornire reciprocamente assistenza giusta l'art. 50 cpv. 1 CAS per quanto concerne le accise, l'imposta sul valore aggiunto e le imposte doganali. Per tali imposte indirette l'art. 50 cpv. 1 CAS non fa infatti distinzioni di sorta fra sottrazione d'imposta e truffa fiscale. A tale riguardo, la

- 9 -

distinzione fra evasione e frode fiscale non costituisce dunque più una discriminante di rilievo (v. KOCHER, Commentario basilese, 2015, n. 121 e segg. ad art. 3 AIMP; UNSELD, Internationale Rechtshilfe im Steuerrecht: Akzessorische Rechtshilfe, Auslieferung und Vollstreckungshilfe bei Fiskaldelikten, 2011, pag. 135, 147 e seg.; sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.262 dell'11 giugno 2012 consid. 1.2.2).

E. 3.2

Nella fattispecie, nella misura in cui il procedimento estero verte su reati legati all'utilizzo di fatture false finalizzate alla frode fiscale (v. supra Fatti lett. A e consid. 2.2), i fatti contestati agli indagati possono perlomeno essere sussunti ai reati di falsità in documenti (art. 251 CP) e truffa in materia fiscale (art. 14 cpv. 2 DPA), come la giurisprudenza ha del resto già avuto modo di rilevare in questi casi (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2021.148 del 2 dicembre 2021 consid. 5; RR.2021.4 del 22 aprile 2021 consid. 5). Trattandosi di reati in ambito di imposte indirette ciò è sufficiente per ammettere il requisito della doppia punibilità (v. supra consid. 3.1 in fine). Non spetta per contro al giudice dell'assistenza esaminare la punibilità secondo il diritto estero, fatti salvi casi d'abuso qui palesemente esclusi e nemmeno ipotizzati nel ricorso (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2021.58-59 del 17 giugno 2021 consid. 4.2; più ampiamente MOREILLON, Commentaire romand, 2004, Introduction générale, n. 591). Visto quanto precede, la richiesta tesa ad ottenere un parere da parte dell'AFC ai sensi dell'art. 24 OAIMP va disattesa e tutte le censure in questo ambito vanno respinte.

E. 4

L'insorgente sostiene che la decisione impugnata violi il principio della proporzionalità e il divieto della fishing expedition, nella misura in cui la documentazione litigiosa non presenterebbe alcuna utilità per il procedimento estero.

E. 4.1

Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la documentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare

- 10 -

abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii).

Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola

dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 con- sid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 con- sid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di tutte le transazioni effettuate attraverso i conti coinvolti. L'autorità richiedente ha un interesse ad essere informata di qualsiasi transazione che possa far parte del meccanismo delittuoso messo in atto dalle persone sotto inchiesta (sentenza del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 luglio 2014 con- sid. 2.2.2). Naturalmente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti o riciclare fondi, ma l'autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una documentazione completa, tenendo presente che l'assistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove incriminanti ma anche a scarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera docu- mentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 con- sid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 con- sid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell'utilità potenziale gioca un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale cooperazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richie- dente a provare i fatti evidenziati dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente

- 11 -

ideali alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 722, pag. 798 e seg.). Vietata è per contro la cosiddetta fishing expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale e indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 137 I 218 consid. 2.3.2; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii; TPF 2007 57 consid. 6.1). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1).

E. 4.2

In concreto, l'utilità potenziale della documentazione litigiosa è certamente data, nella misura in cui il nome del ricorrente, titolare della relazione litigiosa, è espressamente

menzionato nella rogatoria in quanto coinvolto nei fatti oggetto dell'inchiesta estera (v. supra consid. 2.2). Il MPC ha del resto indicato svariate operazioni intervenute sul conto in questione che hanno toccato relazioni intestate ad altre società toccate dai fatti in esame che necessitano di approfondimenti che l'autorità rogante deve potere effettuare, vista la natura dei reati, con l'ausilio di tutta la documentazione bancaria disponibile, al fine di ricostruire tutti i flussi patrimoniali intervenuti tra le entità coinvolte nelle indagini (v. act. 1.1, pag. 6 e segg., nonché act. 6, pag. 4 e segg.).

Spetterà infine al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Italia e detta documentazione. Alla luce della domanda rogatoria risulta che tutta la documentazione litigiosa è potenzialmente utile per l'inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio della proporzionalità e non costituisce una ricerca esplorativa e indiscriminata di prove.

E. 5

In conclusione, il ricorso va integralmente respinto e la decisione impugnata confermata.

- 12 -

E. 6

Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.-, a carico del ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese del medesimo importo già versato.

- 13 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.